

Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE
19.11.2012 **N. 4065**

D. M. 29/02/2012, art. 2 - lotta obbligatoria al cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.

IL DIRIGENTE

Vista la L. R. n. 6 del 22 febbraio 2005 inerente la "Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 di "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali";

Visto il Decreto Legislativo n. 84 del 09 aprile 2012 che modifica ed integra il citato D. Lgs n. 214/05;

Visto il D. M. 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*" che abroga il precedente decreto ministeriale del 17 aprile 1998 di lotta obbligatoria contro il cancro medesimo;

Considerato che, come disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del predetto D. Lgs. n. 214/05, il Servizio Fitosanitario Nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 536/92, si compone di un Servizio Fitosanitario Centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento operante presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di Servizi Fitosanitari Regionali che espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale di loro competenza;

Considerato che l'art. 50, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 214/05 individua fra i compiti dei Servizi Fitosanitari Regionali quello di istituire zone caratterizzate da uno specifico stato fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione degli organismi nocivi;

Considerato che l'articolo 2 del sopra citato D. M. 29 febbraio 2012 prevede che in ciascun territorio regionale possano essere distinte le seguenti zone:

- a) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- b) «zona focolaio»: l'area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta;
- c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione nell'immediato;
- d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento;

Atteso che il più volte citato D. M. 29 febbraio 2012 stabilisce che i Servizi Fitosanitari Regionali eseguano annualmente monitoraggi per verificare la presenza di infezioni di *Ceratocystis fimbriata* sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale di propria competenza delimitandone le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

Considerato che negli anni antecedenti la pubblicazione del D. M. 29 febbraio 2012 sono stati effettuati monitoraggi annuali, ai sensi del precedente D. M. 18/04/98, per verificare la presenza di infezioni di *Ceratocystis fimbriata* sui platani del territorio regionale;

Considerato che, sulla base di questi monitoraggi, il cancro colorato del platano è risultato presente nei comuni di Genova, S. Margherita Ligure, La Spezia e Sarzana e che non è stata rilevata la presenza di infezioni di *Ceratocystis fimbriata* nelle restanti parti del territorio ligure;

Considerato che nel Comune di Genova il cancro colorato del platano è risultato presente in tre aree ben distinte e localizzate rispettivamente in Via Bobbio, in Piazza Garassini e nel parco dell'Acquasola;

Considerato che nel Comune di S. Margherita Ligure il cancro colorato del platano è risultato presente in una sola area ben distinta e localizzata in Corso Matteotti;

Considerato che nei Comuni di La Spezia e Sarzana il cancro colorato del platano risulta da tempo presente e diffuso;

Ritenuto che nelle tre aree del Comune di Genova e nell'area del Comune di S. Margherita Ligure sopra descritte la malattia possa essere eradicata e, quindi, di dover dichiarare zona focolaio ciascuna delle citate quattro zone;

Ritenuto che nei Comuni di La Spezia e Sarzana non sia più possibile eradicare nell'immediato la malattia in argomento e, quindi, di dover dichiarare zone di contenimento i territori di questi comuni;

Ritenuto, conseguentemente alle dichiarazioni di cui sopra, di dover dichiarare le seguenti zone tampone, in quanto comprese nel raggio di 1 Km. dalle zone focolaio e dalle zone di contenimento:

- l'intero territorio del comune di Genova con esclusione delle porzioni di territorio comunale dichiarate focolaio,
- l'intero territorio del comune di S. Margherita Ligure con esclusione della porzione di territorio comunale dichiarata focolaio,
- i territori dei Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Follo, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure;

Ritenuto, infine, di dover dichiarare zona indenne la restante parte del territorio ligure;

Ritenuto di dare atto del quadro generale della diffusione del cancro colorato del platano nella Regione Liguria, così come rappresentato nell'allegato cartografico al presente Decreto di cui costituisce parte integrante;

DECRETA

- Di dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del D. M. 29/02/2012 di lotta obbligatoria al cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*:
zone focolaio i quattro territori sotto indicati:
 - Via Bobbio, Piazza Garassini e Parco dell'Acquasola nel Comune di Genova,
 - Corso Matteotti nel Comune di Santa Margherita Ligure;zone di contenimento i territori dei Comuni di La Spezia e Sarzana;
zone tampone, in quanto comprese nel raggio di 1 Km. dalle zone focolaio e di contenimento sopra indicate :
 - l'intero territorio del comune di Genova con esclusione delle porzioni di territorio comunale dichiarate focolaio,
 - l'intero territorio del comune di S. Margherita Ligure con esclusione della porzione di territorio comunale dichiarata focolaio,
 - i territori dei Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Follo, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure;
- zona indenne la restante parte del territorio ligure;
- Di dare atto del quadro generale della diffusione del cancro colorato del platano nella Regione Liguria, così come rappresentato nell'allegato cartografico al presente Decreto di cui costituisce parte integrante;
- Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace
